

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2021}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, RUTELLI, VESCE, AGLIETTA, PANNELLA

Presentata il 4 dicembre 1987

Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo testo del libro III del codice penale militare di pace per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanando nuovo codice di procedura penale di cui alla delega conferita al Governo della Repubblica con legge 16 febbraio 1987, n. 81

COLLEGHI DEPUTATI — L'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la cui redazione è in stato di avanzata realizzazione dopo il conferimento al Governo della relativa delega da parte del Parlamento, comporterà complessi problemi di adeguamento e di raccordo rispetto ad altre norme dell'ordinamento. Di tali problemi si è fatta carico la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che all'articolo 6 conferisce al Governo il potere di emanare anche norme con tale finalità.

Peraltro, una speciale rilevanza e problemi particolari si prospettano per il raccordo del nuovo codice di procedura penale con la parte del codice penale militare di pace che tratta della procedura penale militare (libro III).

L'articolo 261 del codice penale militare di pace, il primo, appunto, del libro III — Della procedura penale militare, Titolo I, Disposizioni preliminari — stabilisce infatti: « Salvo che la legge disponga diversamente le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti avanti ai tribunali militari ... ». Seguono centosettantuno articoli, parte dei quali soppressi o sostituiti dalla legislazione novellistica ed in particolare dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, (Modifiche all'Ordinamento giudiziario militare, concernente, peraltro, essenziali disposizioni in tema di impugnazioni), a sua volta modificata dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

dicembre 1986, n. 897, che hanno una relativa organicità al fine di delimitare una particolare procedura penale militare, attraverso un congegno legislativo nel quale le norme della procedura ordinaria e quelle speciali contenute nei sette titoli, che fanno seguito alle ricordate disposizioni preliminari, si integrano e si completano reciprocamente.

Di fronte ad una tale situazione legislativa, appare chiaro che, per quel che riguarda la procedura penale militare ed il libro III del codice penale militare di pace, il problema si differenzia nettamente rispetto ad altre meno complesse ed estese questioni di adeguamento normativo all'emanando codice di procedura penale e che la ricordata disposizione dell'articolo 6 della legge delega n. 81 del 1987 non appare sufficiente a conferire al Governo adeguati poteri per far fronte all'esigenza di raccordo legislativo.

Le innovazioni da apportare alla normativa processuale militare sono infatti complesse e profonde, poiché gran parte delle norme speciali rappresentano un adattamento ad esigenze specifiche dell'apparato giudiziario militare di norme ed istituti della procedura ordinaria che saranno superati con il nuovo codice e, d'altro canto, l'adeguamento comporta scelte e innovazioni per le quali occorre, anche per adempiere a quanto stabilito dall'articolo 77, comma primo, della Costituzione, fornire al Governo specifici indirizzi che non possono certamente esaurirsi nella delega a provvedere all'adeguamento che è soltanto l'oggetto dell'attività legislativa al riguardo.

D'altro canto l'opera legislativa di adeguamento della procedura penale militare richiederà, quale ulteriore conseguenza, un adeguamento dell'Ordinamento giudiziario militare, per il quale, pure, occorre apposita delega al Governo, così come, in conseguenza dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale ordinario, si è provveduto a dare delega al Governo per le opportune modifiche dell'Ordinamento giudiziario ordinario.

Le modifiche da apportare al libro III del codice penale militare di pace po-

tranno muoversi secondo poche e semplici linee.

Ai proponenti sembra che i criteri che debbano essere dettati per l'esercizio della delega devano consistere:

a) nella riduzione al minimo delle norme speciali per la procedura militare;

b) nell'osservanza, anche in quella normativa che peculiari esigenze proprie dell'ordinamento penale e processuale penale militare impongano di concepire come differenziata rispetto a quella ordinaria, dei criteri fondamentali cui si ispira la riforma del processo penale secondo la legge delega approvata dal Parlamento;

c) nell'adozione, in considerazione della prevalente semplicità della materia generalmente trattata nei processi militari, delle forme più spedite tra quelle previste dalla procedura ordinaria, con termini più brevi sia per la trattazione dei procedimenti nelle varie fasi, sia per la custodia cautelare dell'imputato;

d) nell'adozione di criteri per la determinazione dei limiti della giurisdizione penale militare più restrittivi rispetto a quelli ora in vigore, per una più certa e rigorosa osservanza della norma restrittiva contenuta nell'articolo 103, comma terzo, della Costituzione, in modo da escludere dalla sottoposizione alla giurisdizione stessa quanti possano essere considerati « militari alle armi » solo in forza di una mera equiparazione, consentendola invece solo per coloro che effettivamente abbiano intrapreso il servizio alle armi;

e) la delimitazione delle funzioni della Corte di cassazione nei confronti della giurisdizione speciale militare entro un ambito strettamente corrispondente alla funzione stabilita dall'articolo 111, comma secondo, della Costituzione e con l'attribuzione, quindi, alla Corte militare d'appello sia della risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici militari, sia delle determinazioni in materia di remissione di procedimenti per legittima suspicione.

Colleghi deputati! Con la presentazione della presente proposta di legge-

delega, i proponenti ritengono di farsi carico di una indispensabile iniziativa legislativa, in quanto l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza gli opportuni e complessi adattamenti delle norme speciali della procedura penale militare, determinerebbe una situazione di gravissima carenza e di pericolosa confusione.

L'urgenza di provvedere in merito non può sfuggire a nessuno, e così pure l'impossibilità per il Governo di provvedere in merito sulla base della generale delega contenuta nell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, che deve intendersi conferita per adattamenti di raccordo di assai più limitata portata.

La presente proposta di legge è ovviamente aperta al contributo di ogni forza politica e di ogni suggerimento tecnico. È augurabile che la Camera possa affrontarne la discussione con quella tempestività che non contraddica l'obiettivo che essa si propone. L'ipotesi che il codice di procedura penale ordinario oggi vigente debba sopravvivere alla sua abrogazione e sostituzione con quello in elaborazione, quale compendio di norme integrative delle norme più propriamente definibili di procedura penale speciale militare, è infatti palesemente sconcertante e sarebbe augurabile che non si debba assolutamente porre il problema di una simile evenienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un nuovo testo del libro III del codice penale militare di pace emanato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 — Della procedura penale militare — allo scopo essenziale di adeguare e coordinare le norme in esso contenute rispetto al testo del nuovo codice di procedura penale di cui alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare disposizioni di modifica dell'Ordinamento giudiziario militare emanato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, come da ultimo modificato dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, allo scopo di adeguarlo alle esigenze determinate dalla nuova normativa processuale.

ART. 3.

1. Il nuovo testo del libro III del codice penale militare di pace, nell'osservanza delle norme e dei principi della Costituzione, riaffermata la disposizione preliminare secondo cui, per tutto quanto non sia espressamente stabilito diversamente da detto codice o da altre disposizioni di legge, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti avanti ai tribunali ed alle corti militari, deve contenere solo quelle norme che peculiari esigenze del processo penale militare impongono doversi differenziare rispetto a quelle analoghe contenute nel codice di procedura ordinario, con il criterio di limitare la diversifica-

zione al minimo indispensabile e sempre con l'osservanza di principi essenziali della riforma del codice di procedura penale, di cui alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

2. La delimitazione della giurisdizione penale militare deve essere determinata con criteri che rappresentino l'applicazione più rigorosa della norma costituzionale di cui all'articolo 103, comma terzo della Costituzione, escludendo dalla sottoposizione alla giurisdizione militare i soggetti che non abbiano effettivamente assunto il servizio militare. La remissione dei procedimenti sarà regolata con la predeterminazione del tribunale competente in tal caso. Il potere di decidere sulla remissione nei conflitti di competenza, sarà attribuito alla Corte militare d'appello. L'intervento della corte di cassazione sarà escluso anche in ordine alla ricusazione dei giudici della corte militare d'appello.

3. Il nuovo testo del libro III del codice penale militare di pace deve altresì contenere:

a) la determinazione dei casi in cui è ammesso l'arresto in flagranza e l'emissione di ordini e mandati restrittivi della libertà personale dell'imputato, che tenga conto della condizione di militare dell'imputato e del conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina militare, con la garanzia che ne deriva in ordine alla disponibilità della persona dell'imputato per lo sviluppo delle evenienze del processo e pertanto con limiti più restrittivi che non quelli della procedura ordinaria;

b) la previsione come normale della richiesta di giudizio immediato entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro dei procedimenti;

c) la possibilità di fissazione, anziché dell'udienza dibattimentale, di una udienza preliminare, a richiesta del pubblico ministero o della difesa, quando si proceda per reati di particolare gravità ed in presenza di circostanze eccezionali e di esigenze probatorie particolarmente complesse;

d) la fissazione di termini massimi di custodia cautelare per le varie fasi del

processo più brevi di quelli analoghi previsti per il processo ordinario;

e) la possibilità in ogni stato e grado del procedimento, di concessione della libertà provvisoria con esclusione, in considerazione della natura e della gravità del reato e della fase del procedimento, di limiti e casi da considerare come del tutto eccezionali;

f) la fissazione di termini sensibilmente più brevi di quelli previsti dal codice ordinario di procedura per la conclusione delle indagini nei casi in cui sia stato deliberato di non procedere al giudizio immediato;

g) la conservazione del giudizio dirrettissimo ed abolizione del giudizio per decreto.

ART. 4.

1. Le modifiche dell'ordinamento giudiziario militare saranno finalizzate alla provvista degli uffici giudiziari secondo le suddette esigenze determinate dalle nuove norme processuali con la previsione di una differenziazione della carriera tra magistrati con funzioni giudicanti e magistrati del pubblico ministero.

ART. 5.

1. Il Governo dovrà provvedere alla redazione del testo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoponendolo entro tale termini alla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per il parere che essa dovrà esprimere entro trenta giorni.

2. Il Governo provvederà a disporre l'entrata in vigore del nuovo testo in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.